

ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni;

Visto il relativo Regolamento di Attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni;

Rilevato che gli articoli 27 (lavori, beni e servizi in parte esclusi), 30 (concessioni di servizi), 57 (procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando), 91 (servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), 122 (lavori fino ad 1.000.000 di euro) e 125 (spese in economia) del decreto legislativo n. 163/2006 (in seguito Codice) indicano quale modalità per la scelta del contraente l'invito di operatori economici idonei;

Visto che quindi l'Amministrazione è tenuta a fornirsi di elenchi opportunamente formati per attingervi i nominativi dei soggetti da invitare alle relative procedure;

Considerato che l'art. 45 del Codice nonché gli artt. 267 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (in seguito Regolamento) hanno introdotto nuove disposizioni in materia di elenchi di operatori economici disciplinando le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la costituzione dei relativi elenchi;

Considerata quindi la necessità di adeguare l'ordinamento di questo Ateneo alla nuova normativa;

DECRETA

Art. 1

Presso l'Università degli Studi Roma Tre è istituito, in conformità alla normativa citata in premessa, l'Albo Fornitori composto da Elenchi di operatori economici, suddivisi per categorie, da invitare alle procedure di scelta del contraente previste dalla predetta normativa.

Art. 2

Gli Elenchi di operatori economici sono utilizzabili da tutte le Strutture di Ateneo ivi comprese quelle per la ricerca e la formazione, che possono contribuire con le proprie competenze e/o risorse nelle fasi di allestimento e tenuta degli Elenchi.

Art. 3

In prima applicazione gli Elenchi di operatori economici saranno articolati nelle seguenti Sezioni: A) Fornitura di Beni e Servizi; B) Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; C) Lavori.

Art. 4

Agli Elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti generali, di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli Elenchi alle stesse condizioni stabilite per gli operatori italiani.

Art. 5

Gli Elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 6

Gli Elenchi sono pubblicati sul profilo internet dell'Ateneo e sul casellario informatico dell'Autorità.

Art. 7

Nel procedere ad invitare gli operatori alle varie procedure di cui in premessa saranno osservati criteri che garantiscano la rotazione e la concorrenza tra le ditte iscritte negli elenchi, nell'ambito di ciascuna categoria,

ovvero si procederà tramite sorteggio. L'invito a partecipare alle procedure potrà essere rivolto anche a soggetti non iscritti.

Art. 8

Per l'allestimento degli Elenchi si procederà secondo la disciplina contenuta nell'allegato Protocollo che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Il presente Decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Roma, 10.4.2014

IL DIRETTORE GENERALE

(dr. Pasquale Basilicata)



DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 1 - Principi generali

1. Il Direttore generale, o suo delegato, cura la redazione e la pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line dell'Ateneo dell'Avviso per presentare domanda per l'iscrizione agli Elenchi degli operatori economici.
2. L'Avviso indica espressamente l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni da presentare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione in caso di lavori, nonché la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli operatori economici.
3. La richiesta di iscrizione, che potrà essere presentata anche in modalità on line, dovrà essere compilata secondo le modalità specificate dall'Amministrazione in ciascun Avviso. Il possesso dei requisiti è dichiarato in sede di domanda con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'aggiornamento degli elenchi sarà di norma annuale, a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno. Ove vengano avviate procedure informatizzate, l'aggiornamento potrà essere semestrale a decorrere dal 1 luglio e dal 1 gennaio di ciascun anno, di detta eventualità sarà data adeguata informazione con appositi Avvisi.
5. Nel caso di aggiornamento degli Elenchi con cadenza annuale le relative domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno ed avranno effetto dal 1 gennaio successivo mentre, nel caso di aggiornamento con cadenza semestrale, le domande dovranno pervenire entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ciascun anno ed avranno effetto rispettivamente dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivo. In prima applicazione tali termini potranno subire delle variazioni che saranno rese note nei relativi Avvisi.
6. La domanda di iscrizione si intende accolta se, nel termine di sessanta giorni, non sia stata rigettata con provvedimento motivato. L'iscrizione nell'Albo conserva efficacia fino alla scadenza del terzo anno successivo a quello in cui è stata concessa e potrà essere rinnovata, di triennio in triennio, a condizione che l'impresa, entro un mese prima della scadenza, presenti domanda di mantenimento della iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.
7. I soggetti iscritti agli Elenchi sono tenuti a dare immediata comunicazione e a trasmettere tempestivamente all'Amministrazione i documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della medesima.
8. Gli operatori economici iscritti possono procedere in qualsiasi momento all'aggiunta di una o più categorie o alla variazione delle classifiche, mediante la trasmissione di adeguata documentazione dalla quale risulti l'inserimento delle nuove categorie o classifiche. L'aggiornamento dell'iscrizione avrà comunque effetto dall'anno successivo o dal semestre successivo, in caso di aggiornamento semestrale.
9. L'Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti agli Elenchi di documentare la sussistenza e la permanenza dei necessari requisiti, anche richiedendo copia autentica del bilancio, dell'atto costitutivo e dello statuto omologati dal Tribunale competente, e di ogni documento necessario alla valutazione dell'iscrizione, nonché di procedere in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni, avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici deputati a rilasciare le corrispondenti certificazioni.
10. Non è ammessa l'iscrizione di operatori che, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ateneo stesso o che abbiano commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
11. Gli operatori economici iscritti sono cancellati dagli elenchi, oltre che su loro richiesta, nei seguenti casi:
 - a. perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti di ordine generale;
 - b. gravi inadempienze, negligenza o malafede nelle prestazioni;
 - c. tre richiami scritti per inadempienze parziali;

- d. mancata comunicazione entro 30 giorni delle eventuali variazioni intervenute in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati;
 - e. mancata regolarizzazione dell'iscrizione;
 - f. ripetuta mancanza di risposta agli inviti di partecipazione alle gare.
12. L'atto di cancellazione è comunicato all'interessato e una nuova iscrizione potrà essere richiesta soltanto trascorsi due anni dalla data di cancellazione.
 13. Nel procedere ad invitare gli operatori alle varie procedure potranno essere adottati eventuali correttivi per i casi in cui dovesse emergere l'opportunità, nell'interesse pubblico, di ricorrere a prestazioni di qualità professionale speciale o basate su particolari requisiti.
 14. Il Direttore Generale individua il Gestore dell'Albo Fornitori, responsabile della ricezione delle domande d'iscrizione, dell'aggiornamento e della pubblicazione degli elenchi sull'Albo Pretorio on line dell'Ateneo.
 15. Il nominativo e l'indirizzo del predetto Gestore saranno comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro tre mesi dall'istituzione dell'Albo Fornitori, a norma dell'art. 45, comma 7 del Codice dei Contratti.

Articolo 2 - Sezione A) - Elenchi operatori per beni e servizi

1. L'iscrizione per gli operatori economici interessati alla fornitura di beni e di servizi viene effettuata per categorie e sottocategorie merceologiche e di servizi e per classi di importo.
2. L'indicazione delle categorie e sottocategorie e delle classi di importo va operata con riferimento esclusivamente alla codificazione appositamente predisposta ed indicata nell'Allegato 1.
3. Gli operatori economici dovranno specificare sia le categorie che le sottocategorie di appartenenza, che devono essere riferite all'attività esercitata dichiarata presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dalla ditta richiedente. In caso contrario non si potrà dar corso alla richiesta di iscrizione alla categoria merceologica indicata.
4. Gli operatori economici dovranno altresì specificare la classe di importo che deve esprimere la capacità produttiva, economica, tecnica e finanziaria della ditta. Pertanto la classe di importo dovrà essere espressione del fatturato annuo medio e, più precisamente, indicare l'ammontare delle vendite e dei servizi effettuabili in un anno.
5. L'indicazione della classe di importo è in ogni caso obbligatoria per tutte le categorie e sottocategorie merceologiche. L'eventuale variazione delle classi di importo dichiarate potrà avvenire tramite semplice comunicazione, da effettuare anche on line.
6. Si può procedere in qualsiasi momento all'aggiunta di una o più categorie mediante variazione della originaria domanda di iscrizione in relazione alle nuove attività esercitate come risultanti nella banca dati della Camera di Commercio. La variazione dell'iscrizione avrà comunque effetto dall'anno successivo o, in caso di aggiornamento semestrale, dal semestre successivo alla comunicazione della modifica.
7. Per quanto attiene alla accettazione delle candidature, alla permanenza nell'elenco ed agli eventuali passaggi di categorie e sottocategorie e delle classi di importo si rinvia a quanto già previsto nell'art. 1.

Articolo 3 - Sezione B) - Elenchi operatori per servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria

1. Gli Avvisi per la formazione dell'Elenco degli operatori cui affidare servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a 100.000 € sono pubblicati oltre che nell'Albo Pretorio on line dell'Università anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con le modalità ivi previste. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. L'Elenco è suddiviso secondo le classi e le categorie, individuate dall'articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii., nonché per fasce di importo. L'iscrizione per gli operatori economici interessati all'esecuzione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria viene effettuata per le classi e categorie di lavori previste e ritenute di interesse dell'Amministrazione e per le fasce di importo riportate nell'elenco dell'Allegato 2.
3. All'atto della domanda di iscrizione, gli operatori economici dovranno produrre il proprio curriculum vitae, redatto secondo l'Allegato N del D.P.R. 207/2010. In caso di presentazione della domanda in modalità on line dovrà essere compilata l'interfaccia che riproduce le voci contenute nel predetto allegato N.
4. Nell'invito a presentare domanda, l'Università può richiedere di indicare l'importo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad una o più classi e categorie di lavori di specifico interesse dell'Università stessa. Gli operatori economici dovranno predisporre la relativa documentazione, con riferimento ad ogni singolo lavoro, secondo l'Allegato O del D.P.R. 207/2010, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2 del medesimo D.P.R. 207/2010. In caso di presentazione della domanda in modalità on line dovrà essere compilata l'interfaccia che riproduce le voci contenute nel predetto allegato O.
5. Nell'invito a presentare domanda, l'Università richiede ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
6. Per quanto attiene alla accettazione delle candidature, alla permanenza nell'elenco ed agli eventuali passaggi di classe e categoria si rinvia a quanto già previsto nell'art. 1.

Articolo 4 - Sezione C) - Elenchi operatori per lavori

1. L'iscrizione per gli operatori economici interessati all'esecuzione di lavori viene effettuata per le categorie e le classifiche di importo previste dal D.P.R. 207/2010, rispettivamente nell'Allegato A e nell'articolo 61, e riportate sinteticamente nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Gli operatori economici possono essere qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione.
3. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle procedure e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
4. Per i lavori di importo superiore a 150.000 euro, la qualificazione è dimostrata attraverso l'attestazione del possesso delle certificazioni SOA di cui agli articoli 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
5. Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, gli operatori economici devono dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa attestando:
 - a. l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione all'Albo;
 - b. che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è stato inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c. di possedere adeguata attrezzatura tecnica.
6. Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
7. Per quanto attiene alla accettazione delle candidature, alla permanenza nell'elenco ed agli eventuali passaggi di categorie e classifiche di importo si rinvia a quanto già previsto nell'art. 1.

Allegato 1 - Elenco delle categorie merceologiche per la fornitura di beni e servizi

A) BENI E SERVIZI CONNESSI ALL'APPROVVIGIONAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI BENI DI CONSUMO

- A.1) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- A.2) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- A.3) lavori di traduzione e interpretariato, cui non possa provvedersi con personale proprio;
- A.4) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva ed eccezionalmente lavori di copia;
- A.5) divulgazione di bandi di concorso e di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- A.6) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- A.7) spedizioni, imballaggi, trasporti, magazzinaggio e facchinaggio;
- A.8) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- A.9) cancelleria, stampati, registri, nonché stampe di tabulati, circolari e simili,;
- A.10) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;
- A.11) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- A.12) pedaggi autostradali;
- A.13) acquisto di effetti di corredo per il personale dipendente;
- A.14) acquisto, posizionamento e manutenzione standardi;

B) BENI E SERVIZI CONNESSI ALL'INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI, ALLA GESTIONE DEI SERVIZI TECNOLOGICI E DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

- B.1) acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti, apparecchiature di rete e di telefonia e materiale informatico e di telecomunicazione di vario genere;
- B.2) acquisto, aggiornamento e manutenzione software e servizi informatici vari;
- B.3) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature e strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione;

C) BENI E SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO

- C.1) fornitura e riparazione di mobili, macchine, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
- C.2) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di corsi, concorsi ed esami;
- C.3) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e tossici, acquisto di materiale per interventi urgenti di pulizia nei locali;
- C.4) servizi di manutenzione degli Stadi, degli impianti sportivi e delle aree adibite ad attività sportive ed a parcheggio;
- C.5) servizi di manutenzione delle aree a verde;
- C.6) servizi per la corretta gestione degli immobili (aggiornamenti catastali, verifiche ICI, certificati prevenzione incendi, certificati di abitabilità, verifiche vulnerabilità sismica, indagini geologiche ed archeologiche e similari);
- C.7) servizi di manutenzione impianti elevatori e controllo parcheggi;
- C.8) servizi di gestione di garage

D) BENI E SERVIZI IN FAVORE DEGLI STUDENTI

- D.1) servizi per l'elaborazione e la somministrazione di test per l'ammissione ai corsi universitari;

- D.2) servizi di supporto alle attività sportive dilettantistiche degli studenti e del personale;
- D.3) servizi di supporto alla persona ed alla comunicazione in favore degli studenti diversamente abili, ivi compreso il servizio di trasporto;
- D.4) servizi di assistenza e supporto psicologico agli studenti per agevolarli nello studio e nell'inserimento in tutte le attività didattiche;
- D.5) servizi di supporto per l'agevolazione e l'accoglienza studenti;
- D.6) servizi per la valutazione della customer satisfaction da parte degli studenti;
- D.7) servizi di distribuzione automatica di snack e bevande
- D.8) servizi di gestione di bar e punti ristoro

E) BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- E.1) servizi per i controlli sanitari sul personale e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- E.2) servizi per i controlli sanitari sugli animali da sperimentazione;
- E.3) servizi per la valutazione e i controlli sui rischi derivanti da radiazioni ionizzanti;

F) BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E PER IL SUPPORTO AL PERSONALE

- F.1) servizi per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- F.2) servizi assicurativi;
- F.3) servizi di supporto all'Amministrazione in materia assicurativa (broker), contabile, fiscale, tributaria e brevettuale;
- F.4) servizi di consulenza giuridico/legale/gestionale e per studi, ricerche, indagini e rilevazioni;

CLASSI DI IMPORTO

- Classe 1 - per un importo fino a euro 20.000
- Classe 2 - per un importo fino a euro 100.000
- Classe 3 - per un importo fino a euro 200.000
- Classe 4 - per un importo fino a euro 500.000
- Classe 5 - per un importo oltre euro 500.001

Allegato 2 - CLASSI E CATEGORIE PER SERVIZI TECNICI

(Art. 14 legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.)

CLASSE I

- Categoria c): Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
- Categoria d): Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali
- Categoria g): Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese strutture antisismiche.

CLASSE III

- Categoria a): Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
- Categoria b): Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, della aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
- Categoria c): Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

CLASSE IV

- Categoria a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.
- Categoria c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.

FASCE DI IMPORTO

FASCE DI IMPORTO

Fascia 1 - importo fino a euro 200.000

Fascia 2 - importo fino a euro 500.000

Fascia 3 - importo fino a euro 1.000.000

Fascia 4 - importo fino a euro 5.000.000

Fascia 5 - importo oltre euro 5.000.001



ALLEGATO 3 – CATEGORIE E CLASSIFICHE DI LAVORAZIONI

CATEGORIE GENERALI

- OG 1 Edifici civili e industriali
- OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
- OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
- OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
- OG 5 Dighe
- OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
- OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
- OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
- OG 11 Impianti tecnologici
- OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
- OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE SPECIALIZZATE

- OS 1 Lavori in terra
- OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
- OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
- OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica
- OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
- OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
- OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
- OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
- OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
- OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
- OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
- OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
- OS 18-B Componenti per facciate continue

- OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
- OS 20-A Rilevamenti topografici
- OS 20-B Indagini geognostiche
- OS 21 Opere strutturali speciali
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS 23 Demolizione di opere
- OS 24 Verde e arredo urbano
- OS 25 Scavi archeologici
- OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento
- OS 29 Armamento ferroviario
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
- OS 32 Strutture in legno
- OS 33 Coperture speciali
- OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

CLASSIFICHE

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

- I fino a euro 258.000
- II fino a euro 516.000
- III fino a euro 1.033.000
- III-bis fino a euro 1.500.000
- IV fino a euro 2.582.000
- IV-bis fino a euro 3.500.000
- V fino a euro 5.165.000
- VI fino a euro 10.329.000
- VII fino a euro 15.494.000
- VIII oltre euro 15.494.000